

Contratto

per la fornitura dei servizi di assistenza e di rete agli Aderenti del CRS-SISS

Le sottoscritte parti

1 – FARMASI SRL con sede in Via Lunga 51/b, 25126 Brescia - C.F. e P.IVA 03214900171 in persona del suo Legale rappresentante Sig. Marco Mattia .

e

2 - Farmacia.....con sede / domiciliata
in, via,
C.F. e P.IVA in persona del suo legale rappresentante
.....

NB: L’Aderente, per esempio MMG / PLS, può conferire mandato per la stipulazione e la gestione del presente contratto a una cooperativa tra Aderenti o a una società di servizi. In tal caso la Cooperativa o la Società potrà sottoscrivere il presente contratto allegando il mandato.

premessato che

- con delibera n. 46380 del 19.11.99 la Giunta Regionale Lombarda ha affidato a Lombardia Informatica S.p.A.(LI) l’incarico di realizzare il progetto Carta Regionale dei Servizi - SISS stipulando in data 15.12.99 il relativo contratto;
- per la realizzazione del progetto LI si avvale di una Società appositamente costituita e ad esso dedicata, Lombardia Integrata Servizi Infotelematici per il Territorio (LISIT), che comprende anche Partner privati, scelti a seguito di gara pubblica;
- LISIT con i suoi Partner svolge il ruolo di Centro di Gestione Integrato (CGI);
- il Progetto CRS-SISS prevede l’utilizzazione di Provider (per Servizi di Assistenza e di Rete) che garantiscano assistenza e l’infrastruttura di comunicazione per consentire la fruizione dei servizi;
- a tal fine, con Bando pubblicato sulla GUCE in data 18 maggio 2004 è stata indetta da L.I. una Procedura ad evidenza pubblica per la individuazione dei Provider che erogheranno il servizio agli Aderenti al SISS e in particolare a: Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS), Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Enti Erogatori Privati Accreditati, Istituti di

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Enti Gestori della Socio Sanità (Strutture Socio-Assistenziali);

- tale Gara ha previsto l'attribuzione dei servizi di rete ad un unico Network Provider operante nel territorio delle ASL della Lombardia (con esclusione di quelle di Lecco, Milano 1, Lodi, Pavia e Cremona, per le quali continuano ad operare i Provider qualificati a seguito di speciale procedura di Accreditamento indetta con atto del 3 aprile 2003) e dei servizi di assistenza a 15 Service Provider operanti ciascuno nell'ambito di un Lotto definito;
- è stata indetta da L.I. una nuova Procedura di Accreditamento per la costituzione di un Albo dei Network Provider ed uno dei Service Provider, secondo quanto previsto in apposito Capitolato Speciale dei Provider;
- in esito a tale Procedura la ditta Farmasi srl è stata accreditata ed inserita nell'Albo dei soggetti abilitati all'erogazione agli Aderenti del CRS-SISS dei Servizi di Assistenza e di Rete avvalendosi, per quest'ultimi, di un Network Provider anch'esso accreditato, che a sua volta si è impegnato a fornire al Service Provider, i servizi di rete secondo le specifiche contenute in apposito Capitolato Speciale dei Provider e per i prezzi massimi esposti in apposito Listino, pubblicato sul sito del Progetto CRS-SISS;

tutto ciò premesso e ritenuto a far parte integrante del presente contratto, le Parti sopra identificate

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1. Oggetto del contratto

1.1 Costituisce oggetto del presente contratto l'erogazione all'Aderente dei Servizi Base Obbligatorie per l'utilizzazione del Servizio Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario (CRS-SISS) della Regione Lombardia, qui di seguito definiti in termini generali e, negli articoli successivi, con maggiore dettaglio.

1.2 Tali servizi sono descritti nel Capitolato Speciale dei Provider, utilizzato per l'accreditamento e vincolante per il Service Provider. Tale Capitolato è pubblicato nel sito di progetto www.crs.lombardia.it.

1.3 Servizi base obbligatori:

Servizi di assistenza:

- Installazione ed avviamento dei Posti di Lavoro
- Help Desk di primo livello
- Assistenza di prima istanza in sito
- Supporto garantito in sito (limitatamente agli Aderenti con Tipo di Contratto B)

Servizi di rete:

- Connettività
- Rilascio della connettività
- Supporto all'interoperabilità
- Accesso a Internet

1.4 Sono previsti più tipi di contratto relativi ai servizi base obbligatori:

- Tipo Contratto **C** ("**Consumer**") il cui obiettivo principale sono MMG/PLS, Farmacie, piccoli Ambulatori e Laboratori privati accreditati e piccoli Enti Gestori delle ASSI;
- Tipo di Contratto **B** ("**Business**") il cui obiettivo principale sono gli Enti erogatori pubblici e Privati Accreditati, le ASL, tutti gli Aderenti che superano i limiti dell'altro tipo di contratto.

Essi sono poi suddivisi in diversi scenari.

1.5 Il presente contratto appartiene al tipo e allo scenario definito all'Art. 11.

Art. 2. Installazione ed avviamento dei Posti di Lavoro

2.1 Il SP deve, successivamente alla stipulazione del presente contratto:

- consegnare all'Aderente in comodato d'uso gratuito il kit composto dal software e da 2 lettori di smart card per ogni PdL;
- installare il kit su ogni PdL dell'Aderente da connettere al SISS; nel caso di Aderente con contratto di tipo Business, pertanto già attrezzato con una propria struttura organizzativa dedicata all'informatica, l'attività sarà realizzata di concerto tra l'Aderente e il Provider;
- avviare la connessione al SISS, verificando che l'Aderente sia nelle condizioni di poter operare efficacemente con il CRS-SISS;

- erogare formazione minimale sugli aspetti tecnologico/infrastrutturali con lo scopo di fornire formazione “una tantum” per ogni operatore aderente sugli aspetti citati (p.e. “alfabetizzazione” su windows, browser, e-mail, trasferimento file); nel caso di Aderente con contratto di tipo Business, pertanto già attrezzato con una propria struttura organizzativa dedicata all’informatica, l’attività sarà realizzata di concerto con lo stesso Aderente; la formazione minimale è rivolta a quegli operatori che dichiareranno in sede di adesione al CRS-SISS di non possedere i requisiti base per l’utilizzo di applicazioni informatiche;
- iscrivere gli operatori del nuovo Aderente (tutti gli operatori noti al servizio di Provisioning del CGI) ai corsi del CGI, relativi al ruolo professionale di ciascun operatore.

Art. 3. Help Desk di primo livello

3.1 Il SP si impegna a fornire all’Aderente l’interfaccia unica per la sottomissione di problemi e malfunzionamenti del SISS.

3.2 Allo scopo il SP aggiudicatario dovrà:

- mettere a disposizione degli Aderenti un numero verde affinché questi possano comunicare le proprie istanze;
- acquisire le segnalazioni provenienti dagli Aderenti sia telefonicamente, sia via fax, sia via posta elettronica;
- applicare all’Aderente la soluzione individuata.

Il Servizio di Help Desk di primo livello si caratterizza in modo sostanzialmente differente nel caso di contratti di tipo B o C; nei contratti di tipo C l’assistenza è fornita direttamente agli operatori (p.e. MMG/PLS, ...), mentre nei contratti di tipo B, pertanto Aderente già attrezzato con una propria struttura organizzativa dedicata all’informatica, l’attività consiste nell’assistenza all’Help Desk interno dell’Aderente.

Art. 4. Assistenza di prima istanza in sito

4.1 Scopo del servizio è l’intervento presso il PdL dell’utente per la risoluzione di problemi di qualsiasi tipologia (anche applicativa) riferibili al SISS non altrimenti affrontabili e non attribuibili a responsabilità diretta dell’utente.

4.2 Il SP aggiudicatario deve:

- intervenire sul PdL presso la sede indicata dall’Aderente, eventualmente con assistenza del

personale del CGI, ogniqualvolta il supporto telefonico o il supporto in teleassistenza non abbia avuto effetto adeguato;

- intervenire sul PdL presso la sede indicata dall'Aderente, a supporto del personale del CGI che operi un intervento di seconda istanza in sito.

Nel caso di Aderente con contratto di tipo Business, pertanto già attrezzato con una propria struttura organizzativa dedicata all'informatica, l'attività sarà realizzata di concerto con l'Aderente stesso.

Art. 5. Supporto Garantito in sito

5.1 Scopo del servizio è la messa a disposizione dell'Aderente (limitatamente agli Aderenti con Tipo di Contratto B) di un supporto presso la propria sede, in quantità proporzionale al numero di PdL avviati, destinato al soddisfacimento di esigenze specifiche dell'Aderente stesso.

5.2 Il supporto è utilizzato primariamente ad integrazione dell'Help Desk interno dell'Aderente, in funzione di una migliore integrazione tra questo e quello del Provider

Art. 6. Connettività

Questo servizio originato dal Network Provider accreditato consiste nelle seguenti funzionalità:

6.1 *Realizzazione del Servizio di Accesso*

- Fornire ed installare tutti gli apparati - i Router di Accesso all'Extranet (RAE) oppure i Terminal Adapter/Modem - da situare presso la sede degli Aderenti per la connessione all'Extranet;
- Fornire, installare e configurare le linee di collegamento per la connessione tra la propria infrastruttura di rete e i propri apparati d'accesso installati presso la sede degli Aderenti.

6.2 *Logistica*

Il NP avrà la possibilità d'accesso:

- ai propri apparati installati presso i locali dell'Aderente, per la loro installazione, configurazione e regolare manutenzione, nel rispetto delle regole d'accesso stabilite dall'Aderente stesso.
- alla sede dell'Aderente per installare le linee di collegamento necessarie per la connessione alla propria infrastruttura di rete, nel rispetto delle regole d'accesso stabilite dall'Aderente stesso.

Art. 7. Rilascio della Connettività

Questo servizio originato dal Network Provider accreditato consiste nelle seguenti funzionalità:

- acquisire comunicazione di ogni nuova adesione, di ogni rinuncia, di ogni variazione del rapporto di adesione, utilizzando il servizio di Provisioning del CGI;
- nel caso di nuova adesione: avviare la connessione al SISS, verificando che l'Aderente sia nelle condizioni di poter fruire del servizio di connettività dalla propria intranet, applicando opportune checklist e verbalizzandone il risultato con firma dell'Aderente.

Art. 8. Supporto all'interoperabilità

Questo servizio originato dal Network Provider accreditato consiste nelle seguenti funzionalità:

8.1 *Posta elettronica*

Ciascun operatore sia singolo (MMG/PLS, ...) che di Struttura ha a disposizione due mailbox: una fornita dal progetto ed appartenente al dominio CRS-SISS, l'altra dal Provider oppure (in alternativa) dalla Struttura ed appartenente al relativo dominio.

All'atto dell'adesione (e con possibilità di cambiare successivamente la scelta) l'Aderente dichiara al Provisioning il suo indirizzo di posta elettronica preferenziale. Se la prescelta è quella del Provider/Struttura, la mailbox del dominio CRS-SISS viene configurata per effettuare l'automatico inoltra (forwarding) sull'altra della posta ricevuta. (La possibilità speculare di configurare nello stesso modo la mailbox del Provider/Struttura, avendo dichiarato preferenziale l'indirizzo di CRS-SISS è lasciata al rapporto fra l'operatore ed il Provider/Struttura). La posta in partenza viene viceversa emessa sempre a partire dalla mailbox del Provider/Struttura.

Ciascun Provider aggiudicatario dovrà, sulla base di richieste ricevute dal CGI:

- mettere a disposizione di ciascun operatore un POP/IMAP server (accessibile anche in HTTP);
 - mettere a disposizione di ciascun operatore una corrispondente mailbox sul proprio Message Store server;
 - mettere a disposizione di ciascun operatore un SMTP server;
- oppure in alternativa, nel caso di Strutture dotate di un proprio dominio di posta, dovrà:
- mettere a disposizione il servizio di inoltra della posta elettronica da /per tale dominio.

8.2 *Trasferimento File*

- Il NP deve mettere a disposizione di ciascun operatore uno spazio privato di memorizzazione accessibile e gestibile via ftp;

Art. 9. Accesso a Internet

Questo servizio originato dal Network Provider accreditato consiste nelle seguenti funzionalità:

Il Provider deve consentire agli Aderenti piena operatività da/verso Internet, del tutto uguale a quella rilasciata ai propri clienti nell'ambito dell'attività di Internet Service Provider (ISP).

Art. 10. Qualità del servizio

10.1 I livelli di prestazione (così detta Qualità del Servizio), ai quali il SP si è già impegnato con LI ad ottemperare, sono descritti nel Capitolato Speciale dei Provider.

10.2 L'Aderente prende atto che il controllo della qualità del servizio è regolato da appositi contratti stipulati tra Lombardia Informatica ed i Provider, con l'adesione di LISIT.

10.3 Qualora si manifestassero disfunzioni o irregolarità, ovvero l'Aderente avesse motivi di ritenere che il Servizio non sia stato prestato secondo la qualità promessa, potrà effettuare la relativa segnalazione al Servizio Supporto all'utenza presso LISIT facendo riferimento al Tutor di competenza, il nominativo del quale verrà da LISIT stessa comunicato.

10.4 Permanendo la disfunzione o l'irregolarità ovvero qualora esse siano relative al servizio SISS nel suo complesso, la segnalazione andrà fatta all'organizzazione di Project Management di Lombardia Informatica i cui riferimenti saranno comunicati all'Aderente, che potrà sollecitarne il controllo e l'intervento.

10.5 Ai Provider possono essere applicate da LI sanzioni, basate su meccanismi di progressività, i cui dettagli sono specificati nel Contratto di Concessione.

Art. 11. Prezzi delle prestazioni e pagamento

11.1 Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto (Servizi Base Obbligatori), concordato tra le parti e non superiore a quello di listino comunicato ad LI e pubblicato sul sito di progetto, calcolato per le forniture specifiche dell'Aderente che qui sottoscrive, è così sintetizzato:

Tipo di Contratto	Consumer
Scenario (I)	CC

<i>Valori annui, IVA esclusa</i>	<i>1° anno (euro)</i>
Servizi di Rete (2)	483,00
Servizi di Assistenza (3)	440,00
Totale	923,00

Nota (1): La scelta dello scenario comporta il pagamento del corrispettivo previsto per il numero minimo dei posti di lavoro previsti per lo specifico scenario. I PdL ulteriori rispetto al minimo determineranno corrispondenti aumenti del canone successivamente al loro collaudo.

Nota (2): A partire dal 1 gennaio 2006 il prezzo relativo ai servizi di rete del Network Provider sarà diminuito del 5% e così via per gli anni successivi prendendo a base il prezzo dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il tipo di contratto Consumer, nella ipotesi di condivisione della connettività, (es. caso dei MMG/PLS che praticano la forma associativa definita "Medicina di Gruppo" oppure condividono Ambulatori Comunali, ...), deve essere applicato uno sconto del 40% sul prezzo calcolato come sopra, limitatamente al periodo in cui sono valide le condizioni.

Nota (3): A partire dal 1 gennaio 2006 il prezzo relativo ai servizi di assistenza dei Service Provider sarà aggiornato applicando ad esso la percentuale di variazione accertata dall'ISTAT per i "Prezzi al Consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati" intervenuta nell'anno precedente, e così via per gli anni successivi.

11.2 Il pagamento dell'importo convenuto avverrà a fronte di fatture, da emettere successivamente alla verbalizzazione dell'avvenuto avviamento.

11.3 Ciascuna fattura sarà relativa al canone di un bimestre anticipato con pagamento a 60 giorni data fattura, e comprenderà ed evidenzierà sia le competenze del Service Provider che quelle del Network Provider.

11.4 Il ritardo nel pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora calcolati come previsto dal D.Lgs. 231/2002.

Art. 12. Eventuali ulteriori prestazioni e relativi pagamenti

12.1 Oltre ai Servizi Base Obbligatori, l'Aderente può richiedere la fornitura di **Servizi Base opzionali**, offerti dal Provider.

12.2 La descrizione, il prezzo e l'accettazione di tali servizi, così come la loro specifica regolamentazione contrattuale, dovrà risultare da apposita Appendice al presente contratto, predisposta direttamente dal Service Provider.

Art. 13. Soggetti diretti del contratto

13.1 Anche se una parte dei Servizi (Servizi di Rete) è fornita dal Network Provider, l'Aderente è contrattualmente legato direttamente al solo Service Provider che, in caso di contestazioni, potrà esercitare diritto di rivalsa sul Network Provider per quanto di sua competenza.

13.2 Né LI né LISIT sono parti del presente contratto in forza del quale non assumono responsabilità nei confronti dell'Aderente.

Art. 14. Efficacia, Durata

14.1 L'efficacia del presente contratto è immediata.

14.2 Il presente contratto ha una durata minima sino al 15 settembre 2010 e massima sino al 15 settembre 2011, in conformità con la durata prevista per il "Contratto di concessione per la fornitura dei servizi di assistenza e di rete agli Aderenti al progetto CRS-SISS" siglato da L.I. e dal SP qui contraente.

Art. 15. Sito del Progetto

15.1 Il Progetto CRS-SISS ha un proprio sito web "www.crs.lombardia.it" sul quale vengono pubblicate notizie che possono interessare l'Aderente.

Art. 16. Estensioni previste

16.1 Il Capitolato Speciale dei Provider prevede (Paragrafo 5.3) la possibile evoluzione dell'utenza verso velocità di connessione di accesso più elevate (larga Banda).

16.2 L'introduzione, nel tempo, di tali evoluzioni non dovrà comportare maggiori costi per l'Aderente che potrà pretenderle in coerenza con gli impegni presi dal Network Provider e risultanti dal sito di cui all'Art. che precede.

Art. 17. Attività presso l'Aderente

17.1 Nel caso che il personale del SP per l'erogazione dei servizi abbia la necessità di svolgere attività presso l'Aderente, questi, in funzione delle proprie esigenze di sicurezza e di organizzazione, potrà esigere che detto personale del SP si adegui alle sue regole interne e ad eventuali particolari tempi di lavoro, restando inteso che tale personale non sarà integrato nell'organizzazione dell'Aderente e che ciò non darà luogo ad alcuna fattispecie di rapporto diretto tra esso e il suddetto personale del SP.

17.2 Il SP comunicherà all'Aderente per iscritto, i nominativi del proprio personale onde consentire l'adozione di tutte le misure necessarie alla sicurezza e salvaguardia delle proprietà ed al rispetto della normativa aziendale.

17.3 A richiesta dell'Aderente, il SP è tenuto a sostituire, entro 5 giorni dalla comunicazione mediante raccomandata A/R e senza risarcimento, qualsiasi membro del suo personale che esso consideri persona non idonea ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 18. Obblighi di riservatezza e diritti di proprietà

18.1 Il SP assume l'obbligo, per sé e per i propri dipendenti, di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, di non divulgarli e di non farne uso se non ai fini dell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

18.2 Il SP e i suoi collaboratori, pertanto, sono tenuti al segreto professionale per l'intera durata del contratto.

18.3 A questo riguardo, né il SP né il personale alle sue dirette dipendenze, o comunque con lui in contatto in ragione dell'erogazione delle prestazioni, possono comunicare in alcun momento a persone o enti o rendere pubbliche informazioni riservate ad essi comunicate o di cui sono venuti a conoscenza nel corso della prestazione del servizio o in seguito ad esso, salvo autorizzazione preliminare scritta dell'Aderente.

18.4 Inoltre, essi non si avvarranno in maniera pregiudizievole per l'Aderente di informazioni non riservate loro fornite o del risultato di studi, prove o ricerche effettuati ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente contratto.

18.5 Il SP si obbliga a non divulgare informazioni ottenute dall'Aderente senza il suo consenso scritto.

18.6 L'Aderente assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche appartenenti al SP

che siano state da questo portate a sua conoscenza nello svolgimento delle attività connesse all'oggetto del presente contratto.

Art. 19. Riservatezza dei dati personali

19.1 Il SP garantisce di adeguarsi a quanto prescritto delle vigenti disposizioni in merito al trattamento dei dati personali e si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di tali dati personali, impegnandosi ad informare tempestivamente l'Aderente di qualsiasi fatto che possa compromettere tale sicurezza.

Art. 20. Proprietà intellettuale e industriale

20.1 Il SP assume ogni responsabilità per l'uso di programmi, dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o d'altra natura che violino diritti d'autore o brevetti per invenzioni, modelli industriali o marchi.

20.2 Il SP, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Aderente in relazione all'uso di quanto oggetto del presente atto e deve tenerlo indenne alle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga condannato con sentenza passata in giudicato.

20.3 L'Aderente assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente, il SP del verificarsi di azioni del genere.

20.4 Ove da sentenza passata in giudicato risulti che l'uso da parte dell'Aderente di quanto sopra detto comporti violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, Aderente, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni che abbia patito a seguito della violazione, ha la facoltà, alternativamente di richiedere al SP, che ne deve sostenere gli oneri, di :

- ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell'uso dei beni;
- modificare o sostituire quanto oggetto di violazione dell'altrui esclusiva.

20.5 La facoltà di cui al precedente comma, a discrezione dell'Aderente, può essere esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 21. Recesso, Decadenza, Risoluzione

21.1 L'Aderente può in ogni momento recedere dal presente contratto, con preavviso di quattro

mesi, senza ulteriori conseguenze.

21.2 Il Service Provider può, a suo insindacabile giudizio, recedere dall'accreditamento presso Lombardia Informatica all'unica condizione di un preavviso semestrale. In tale ipotesi il recesso deve essere comunicato, con lo stesso preavviso, all'Aderente per consentirgli di individuare un nuovo Service Provider. Il recesso comporta la risoluzione del presente contratto, senza ulteriori conseguenze, neppure risarcitorie. Non è ammesso il recesso non giustificato dalla volontaria cancellazione dall'Albo dei Provider accreditati.

21.3 Il contratto tra il Service Provider e Lombardia Informatica contempla ipotesi di decadenza del primo. Ciò comporta come conseguenza la risoluzione del presente contratto, salvo il diritto dell'Aderente ad eventuali danni.

21.4 L'attività del Service Provider in favore dell'Aderente è strumentale al Progetto CRS-SISS, di cui alle premesse, e non può avere svolgimento indipendentemente da esso. Di conseguenza le parti si danno atto, con reciproca rinuncia a qualsiasi richiesta risarcitoria, che il presente contratto potrà anticipatamente risolversi in conseguenza di una corrispondente anticipata risoluzione del rapporto contrattuale tra Lombardia Informatica e Regione Lombardia, ovvero con LISIT. Ugualmente il presente contratto potrà essere sospeso o interrotto, senza responsabilità reciproca delle parti, se sia sospeso o interrotto il Servizio CRS-SISS.

21.5 La risoluzione del presente contratto per inadempimento di una delle parti è regolata dalle norme del codice civile e dall'articolo che segue.

Art. 22 Conseguenze della risoluzione del contratto

22.1 Salvo il diritto al risarcimento del danno, per le ipotesi in cui esso è configurabile, e al pagamento del corrispettivo dovuto al Service Provider, la risoluzione per qualsiasi motivo del presente contratto comporta l'obbligo per l'Aderente di consentire al Service Provider, quando a ciò tenuto per restituirli al CGI, di disinstallare tutti i lettori di smart card in precedenza fornitigli.

22.2 Le parti precisano che i beni costituenti il kit di cui all'art. 2.1 che precede sono e rimangono di proprietà di LISIT e che l'affidamento all'Aderente viene fatto a titolo di comodato gratuito con le conseguenti responsabilità a suo carico previste dal codice civile (art. 1803 e ss.).

Art. 23. Consenso per l'uso dei dati

23.1 L'Aderente consente che i dati relativi al presente contratto siano comunicati dal Service Provider a Lombardia Informatica e a LISIT.

Art. 24. Spese e tasse del presente contratto

24.1 Tutte le spese relative alla redazione del presente contratto rimarranno a carico della parte che le ha sostenute.

24.2 Le spese di registrazione, prevista in caso d'uso, sono poste a carico delle parti in misura della metà per ciascuna.

24.3 Ai fini della registrazione, si dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA.

Art. 25. Allegati

Al presente contratto sono allegati:

- eventuali appendici relative a Servizi Base Opzionali
- eventuale mandato a cooperativa / società di servizi

Data

Farmasi Srl

Sig. Marco Mattia

L'Aderente

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ. si approvano espressamente le seguenti clausole:

art. 18 - Obblighi di riservatezza e diritti di proprietà

art. 20 - Proprietà intellettuale e industriale

art. 21 - Recesso, Decadenza, Risoluzione

Farmasi srl

Sig. Marco Mattia

L'Aderente

.....